



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 21131

Brindisi, 8 MAG. 2016

OGGETTO : Comunicazione di modifiche installazione AIA Sanofi s.p.a. Brindisi. art. 29-nonies, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. *Riscontro*

Solo PEC

Sanofi s.p.a. Stabilimento di Brindisi
sanofiaventis_spa@pec.it

Comune di Brindisi
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA

ARPA DAP Brindisi

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR

Regione Puglia
D.to Mobilità – Qualità Urbana – Opere Pubbliche e Paesaggio
SEZIONE RISCHIO INDUSTRIALE

Con nota acquisita al prot. della Provincia n. 844 dell'11.1.2016 il Gestore dell'installazione in oggetto, dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione n. 132 dell'8.6.2011, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione di alcuni interventi riguardanti l'inserimento di nuovi impianti e la modifica di sezioni impiantistiche esistenti all'interno dello stabilimento di Brindisi, fermo restando la produzione dell'attuale tipologia di prodotti farmaceutici.

Gli interventi indicati nella comunicazione presentata dal Gestore sono stati definiti mediante specifiche proposte progettuali elencate più avanti nella presente nota (lettere da 1 a 10), oltre all'installazione di un sistema di emergenza destinato a trattare ed espellere i gas confluenti nel punto di emissioni in atmosfera contraddistinto con la sigla E2.

Con nota prot. n. 4938 del 3.2.2016 il Servizio scrivente, sulla base della sommaria descrizione degli interventi da realizzare e delle tecnologie da utilizzare in relazione agli elementi prescritti dalla normativa vigente ed in particolare dalle indicazioni rese con la circolare del MATTM n. 274 del 16.12.2015, ha comunicato che gli interventi proposti fossero da considerarsi nel complesso come modifica sostanziale, per le motivazioni ivi riportate, atteso che alcuni degli interventi previsti determinano comunque un aumento delle emissioni in ambiente, delle soglie di capacità e nuove unità produttive, ecc..

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 8575 del 26.2.2016 il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla nota del 3.2.2016.

Con nota prot. n. 10589 del 9.3.2016 l'Ufficio procedente ha confermato che i motivi ostativi per un positivo accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale di cui alla propria precedente nota

non risultavano sostanzialmente superati in relazione alla natura e caratteristiche degli intereventi proposti.

Con nota del 31.3.2016, al fine di rappresentare con i propri tecnici incaricati in modo particolareggiato la natura e consistenza degli interventi da realizzare, il Gestore ha chiesto un incontro istruttorio per illustrare al Servizio scrivente le proprie motivazioni, in ragione anche dell'interesse a realizzare quanto prima tali interventi per esigenze produttive connesse alle richieste di mercato, oltre alla disponibilità per una definizione anche non complessiva degli interventi previsti.

A seguito di tale congiunto approfondimento, con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 17380 del 26.4.2016 il Gestore ha trasmesso documentazioni integrativa, di cui alla comunicazione per la realizzazione di modifiche non sostanziali dell'installazione AIA in oggetto, stralciando dal progetto degli interventi il solo sistema di emergenza destinato a trattare ed espellere i gas di scarico confluenti nel punto E2.

Con istanza di sospensiva del 4.4.2016, presentata al TAR Puglia sezione di Lecce, la Sanofi-Aventis s.p.a. ha chiesto l'annullamento della richiamata nota prot. n. 4938 del 3.2.2016 e, nell'udienza del 3.5.2016, è stata ritirata l'istanza cautelare da parte del ricorrente ed è stata fissata l'udienza di merito per il 25.10.2016.

Tenuto presente tutto quanto innanzi richiamato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dal Gestore per evitare gravi ripercussioni sugli attuali assetti produttivi dello stabilimento, nelle more della definizione del contenzioso giudiziale, si è ritenuto opportuno riscontrare la comunicazione relativa alle modifiche dichiarate non sostanziali con la documentazione integrativa trasmessa da ultimo, adottando criteri di sostanziale precauzione rispetto agli interventi la cui definizione progettuale non risulta sufficientemente particolareggiata tale da consentire una appropriata valutazione degli impatti ambientali, oltre che della rispondenza alla normativa in materia di AIA.

In assenza di una specifica normativa regionale sugli aspetti specifici dell'inquadramento delle modifiche alle installazioni AIA di competenza regionale da configurare come sostanziali e non, si è fatto riferimento alla direttiva del MATTM n. 274 del 16.12.2015 ed in particolare alla definizione resa di "nuova unità tecnica" ove viene specificato che l'unità tecnica è "il dispositivo o sistema fisso destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio", e quindi soggetta ad AIA, mentre non costituisce unità tecnica "una parte di installazione (quale una condotta, un magazzino, un piazzale, ecc.) per la quale non sono state indicate migliori tecniche disponibili nei documenti di riferimento, dal momento che ciò presuppone l'irrilevanza ambientale della funzione svolta" e, pertanto, non soggetta a specifica AIA.

Ed inoltre, "possono generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche la cui realizzazione consente comunque il rispetto del vigente quadro prescrittivo AIA e in particolare dei valori limite autorizzati, e non comporta la realizzazione di nuove unità, o la integrale sostituzione di unità esistenti, anche se tali modifiche comportano un incremento della capacità produttiva dell'installazione, della quantità di materie prime lavorate o delle emissioni in flusso di massa".

In riferimento agli interventi da realizzare oggetto della comunicazione, il Gestore ha descritto le scelte progettuali in relazione alle *Best Available Techniques* di settore, gli impatti ambientali positivi e negativi legati all'esercizio dei nuovi impianti e la modifica delle sezioni impiantistiche esistenti all'interno dello stabilimento di Brindisi nonché i conseguenti incrementi in termini quantitativi di prodotti finiti. Le modifiche proposte si sintetizzano di seguito:

1. modifica dell'impianto di produzione della *dalbavancina* consistente nella messa in opera ed esercizio di apparecchiature ausiliarie (serbatoi, nanofiltri, cappa chimica, reattore, colonna cromatografica) e modifiche di apparecchiature ausiliari esistenti nella linea di produzione a partire "dall'intermedio MA, nell'impianto chimico 3"; tale modifica comporterà l'incremento della capacità massima di produzione di tale principio attivo, da 0,1 tonnellate annue a 0,25 tonnellate annue, ferma restando la capacità produttiva massima totale dello stabilimento prescritta con il provvedimento AIA n. 132 dell'8.6.2011, pari a circa 712,76 tonnellate annue di principi attivi. La cappa chimica sarà dotata di un nuovo punto di emissione (E70), che il Gestore considera come *poco significativo* ai sensi dell'art. 272, D.Lgs. n. 152/06, mentre le emissioni in atmosfera delle nuove unità da installare verranno convogliate verso il punto di emissione già

- autorizzato E2 (per tali nuove emissioni il Gestore non prevede variazioni apprezzabili in relazione alle emissioni già autorizzate, atteso che i sistemi di abbattimento utilizzati risultano idonei e sufficienti a garantire il rispetto dei limiti già prescritti in AIA); l'incremento della capacità produttiva del principio attivo determinerà un incremento della produzione dei relativi rifiuti, stimato in 1.200 tonnellate annue da gestire in forma di deposito temporaneo come definito dall'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs n. 152/2006;
2. modifica dell'impianto di produzione "*dell'intermedio MA*", con trasferimento delle relative apparecchiature "*dall'impianto chimico 3 all'impianto chimico 1*" e con la sostituzione di reattore, centrifuga ed essiccatore con impianti simili ma di maggiore capacità; tale nuova configurazione si tradurrà in un incremento di produzione dell'intermedio per circa 1 tonnellata annua e un incremento della produzione dei relativi rifiuti pari a 18 tonnellate annue da gestire in forma di deposito temporaneo come definito dall'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs n. 152/2006; le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto così modificato verranno convogliate nel punto di emissione E2 e il Gestore non prevede variazioni apprezzabili in relazione alle emissioni già autorizzate, atteso che i sistemi di abbattimento utilizzati risultano idonei e sufficienti a garantire il rispetto dei limiti già prescritti in AIA;
 3. installazione di un reattore di decolorazione, di un essiccatore e di una linea di centrifugazione, nell'impianto di produzione della *teicoplanina*; in relazione all'incremento delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto così modificato, da convogliare nel punto E3, il Gestore non prevede variazioni apprezzabili in relazione alle emissioni già autorizzate, atteso che i sistemi di abbattimento utilizzati risultano idonei e sufficienti a garantire il rispetto dei limiti già prescritti in AIA;
 4. installazione di un nuovo *vessel* per la sterilizzazione a caldo dei terreni di coltura, in aggiunta ai tre *vessels* esistenti; il Gestore non prevede variazioni apprezzabili delle emissioni atmosferiche derivanti dall'esercizio del nuovo *vessel*, da convogliare nel punto E71; tale nuovo punto di emissione è considerato dal Gestore *poco significativo*, ai sensi dell'art. 272, D.Lgs. n. 152/06 e, come riportato nella scheda tecnica allegata, tali emissioni verranno convogliate in atmosfera *previo eliminazione di eventuali trascinalenti in ciclone*;
 5. installazione di un impianto ad osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata, da 20 m³/h, in aggiunta all'impianto ad osmosi inversa già operativo, della capacità di 25 m³/h; tale installazione comporterà un incremento dei consumi di acqua, stimato in 252.000 m³/annui, approvvigionati dall'acquedotto AQP, un incremento dei consumi elettrici, pari a 420 MWh annui e un incremento della quantità di scarichi idrici, considerati dal Gestore poco significativi anche dal punto di vista qualitativo, da collettare nell'impianto di trattamento delle acque reflue; a tal proposito si rileva che dalla comunicazione trasmessa dal Gestore, relativa al rapporto AIA 2015, si evince che l'approvvigionamento idrico per usi industriali è stato quantificato in circa 1.014.000 m³ da rete AQP, 2.634 m³ da invaso Cillarese e 0,00 m³ da pozzi profondi; la previsione dell'installazione del nuovo impianto di osmosi inversa determinerebbe un incremento dei prelievi idrici pari a circa il 25% rispetto a quelli attuali, senza che sia stata effettuata alcuna valutazione circa eventuali approvvigionamenti alternativi o recupero di acque come quelle meteoriche;
 6. messa in esercizio di due serbatoi, ognuno avente volume pari a 125 m³, per lo stoccaggio della soluzione di rifiuto liquido (acqua ed etanolo) da gestire in forma di deposito temporaneo come definito dall'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs n. 152/2006;
 7. installazione di un nuovo serbatoio da 50 m³ da adibire allo stoccaggio dell'etanolo da utilizzare per la produzione di *rifaximina* e *rifamentina*; lo sfiato di tale serbatoio verrà convogliato nel punto di emissione E2; il Gestore non prevede variazioni apprezzabili delle emissioni atmosferiche dovute all'esercizio del nuovo serbatoio, atteso che i sistemi di abbattimento utilizzati risultano idonei e sufficienti a garantire il rispetto dei limiti già prescritti in AIA;
 8. installazione di un nuovo laboratorio chimico destinato ad attività di ricerca e sviluppo, con nuovo punto di emissione (E72), considerato dal Gestore come *poco significativo*, ai sensi dell'art. 272, D.Lgs. n. 152/06;

9. sostituzione di due gruppi frigoriferi con un nuovo gruppo frigorifero, ai fini dell'efficiamento energetico; tale modifica non comporterà secondo il Gestore particolari impatti ambientali negativi;
10. installazione di una nuova torre di raffreddamento nell'area 900, in aggiunta alle tre torri analoghe, ai fini della riduzione dell'approvvigionamento idrico; per tale modifica si prevedono un incremento dei consumi elettrici pari a 262 MWe, un minimo incremento dell'impatto acustico e un incremento delle emissioni atmosferiche considerato poco significativo, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06.

Per alcuni di questi interventi è prevista anche la realizzazione di manufatti edili, ausiliari agli impianti, rispetto ai quali dovranno essere acquisiti i necessari titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.

Per la realizzazione e l'esercizio degli interventi sopra richiamati, il Gestore ha escluso modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 132 dell'8.6.2011 e successive modifiche ed integrazioni ed ha stimato la qualità e la quantità delle nuove emissioni inquinanti, dichiarando che trattasi di emissioni poco significative.

La documentazione di progetto trasmessa dal Gestore è stata pubblicata sul portale web della Provincia di Brindisi – SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO – IMPIANTI AIA – SCHEDA SANOFI AVENTIS.

Dall'esame degli elaborati a corredo della domanda e preso atto della descrizione degli impatti ambientali conseguenti all'esercizio degli impianti in oggetto, gli interventi elencati dal punto 1 al punto 10, possono considerarsi come modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fatta eccezione degli interventi di cui ai punti 5 e 10.

In particolare, per l'intervento di cui al punto 5, ovvero la realizzazione di un nuovo impianto di osmosi inversa, si ritiene necessario che venga effettuata una valutazione appropriata, al fine di individuare approvvigionamenti alternativi della risorsa idrica, la cui disponibilità risulta essere alquanto limitata rispetto ai fabbisogni industriali previsti.

Mentre per la realizzazione dell'intervento n. 10, ovvero l'installazione di una nuova torre di raffreddamento nell'area 900, il progetto risulta carente degli elementi necessari per consentire una approfondita valutazione, come planimetrie di dettaglio, sezioni, prospetti, P&ID, impatti ambientali, BAT, ecc..

Pertanto per la realizzazione e l'esercizio degli interventi n. 5 e 10 è necessario presentare istanza di modifica sostanziale dell'AIA, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., allegando alla domanda la documentazione prescritta dalla normativa vigente.


Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione delle presenti conclusioni (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame delle decisioni assunte, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Per quanto attiene alle attività di vigilanza e controllo si rimanda a quanto già stabilito nel provvedimento AIA di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 132 dell'8.6.2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine, atteso che gli interventi in progetto comportano una variazione dei differenti punti di emissione convogliata in atmosfera, così come descritti in premessa, si prescrive la trasmissione al Servizio scrivente e agli Enti in indirizzo, in formato elettronico e mediante PEC, prima della realizzazione delle modifiche, della scheda AIA "E", contenente il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera dello stabilimento, nonché l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Catasto Territoriale delle Emissioni, gestito da ARPA Puglia.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Dario Muscogiuri



Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

